

Allegato "B" all'atto n.36665/22881 di Rep.

**STATUTO DELLA SOCIETÀ
"SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L."**

Art. 1

Denominazione

La società è denominata: **"SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L."**

Art. 2

Oggetto Sociale

La società San Giorgio Servizi S.r.l. è una società a responsabilità limitata totalmente partecipata da amministrazioni od enti pubblici, dedicata allo svolgimento di servizi pubblici locali ed in genere di attività di interesse generale.

La società ha per oggetto le attività sotto descritte, che potranno anche essere espletate tramite disciplinari di servizio definiti con le amministrazioni ed enti pubblici soci in regime di affidamento diretto:

a) gestire farmacie delle quali è titolare il Comune di San Giorgio di Mantova o di altre amministrazioni od enti pubblici soci. In tale ambito la società potrà: 1) esercitare il commercio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di prodotti parafarmaceutici, di articoli sanitari, di profumeria, di erboristeria, di prodotti dietetici ed omeopatici, di prodotti e alimenti per la prima infanzia, di prodotti apistici, di apparecchi medicali ed elettromedicali, e di ogni altro bene affine e/o complementare che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie; 2) realizzare prodotti officinali, omeopatici, altre specialità medicinali, prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi; 3) effettuare test diagnostici direttamente e/o in collaborazione con strutture sanitarie;

b) gestire, anche direttamente, il servizio ambulatoriale medico sanitario di medicina e igiene del lavoro avvalendosi della consulenza di tecnici e professionisti esterni;

c) realizzare progetti, effettuare attività di consulenza, formazione, aggiornamento inerenti all'area dei servizi socio – assistenziali, sanitari, sociali e dei servizi alla persona in genere;

d) esercitare l'attività di assistenza domiciliare, gestire servizi a favore di anziani e di portatori di handicap, nonché a favore della persona in generale in materia di tutela della salute e prevenzione degli stati patologici, in strutture socio sanitarie, alloggi protetti e centri di sollievo, centri diurni, strutture sanitarie, assistenziali, specialistiche, polispecialistiche e comunque necessarie allo svolgimento di attività di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale e sociale, l'organizzazione di soggiorni climatici; gestire strutture per il relax delle persone, impianti sportivi (piscine ecc.), ricreativi, culturali, sociali, e centri fitness in genere.

L'erogazione di tali servizi potrà anche dipendere da affidamento da parte di Enti Pubblici, Enti Locali, Fondazioni, società private, società pubbliche, società pubblico-private o da singole persone;

e) gestire asili-nido;

f) gestire centri diurni e centri giovanili;

g) gestire punti di ristoro e mense scolastiche, in convitti, case di cura e di riposo, nonché altri servizi di supporto scolastico e/o assistenziali;

costituire e gestire centri di produzione e distribuzione pasti, collocandosi in qualsiasi luogo, quali ad esempio: scuole, case di cura, convitti, luoghi di lavoro e ovunque esistano comunità o aggregati di persone;

h) esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

i) gestire il trasporto scolastico e di persone in genere, nonché servizi di trasporto culturali-scolastici;

k) gestire le attività di servizio cimiteriale.

Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato attraverso lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Leg.vo n. 385/93, D.Leg.vo n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso, l'assunzione di finanziamenti da terzi, il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purché strumentali all'oggetto sociale. La società, potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella Legge n. 197/91.

Art. 3

Sede

La società ha la sede legale in Comune di San Giorgio di Mantova (MN). La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, negozi, uffici, agenzie, recapiti e magazzini in altre località dello Stato ed all'Estero.

Art. 4

Domiciliazione

Il domicilio dei soci e degli amministratori per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 5

Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) 12 (dicembre) 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento.

Art. 6

Capitale Sociale

Finanziamenti

Il capitale sociale è di **Euro 110.000,00 (centodiecimila)**, suddiviso in

partecipazioni ai sensi di legge.

Le quote di partecipazioni al capitale sociale della società potranno essere detenute solamente da parte di amministrazioni od enti pubblici.

La eventuale costituzione di diritti reali sulle quote di partecipazione è ugualmente ammessa solo a favore di amministrazioni pubbliche od enti pubblici.

Tutte le disposizioni del presente statuto riferite ai soci si intendono riferite anche ai titolari del diritto di usufrutto.

Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura nonché tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve e di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (a pagamento), spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione). La comunicazione ai soci relativa al diritto di opzione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascun socio quale risultante dal libro soci. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima. Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (a pagamento) consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto per assumere partecipazioni nella società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

I soci potranno effettuare finanziamenti a titolo oneroso o gratuito a favore della società nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia. Detti finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo contraria pattuizione.

Art. 7

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono divisibili.

Il trasferimento di partecipazioni o di diritti reali sulle medesime è ammesso solo a favore di soggetti in possesso dei requisiti per assumere la qualifica di socio.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione

pubblica al capitale sociale.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, nonché dei diritti di opzione, di usufrutto e di nuda proprietà sulle medesime, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci come risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi come indicato nel medesimo Registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio con lettera raccomandata spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di invio (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. In mancanza di tale ultima comunicazione nell'indicato termine, i soci si considerano rinunciatari.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto non esercita la prelazione, il diritto spettantegli si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e per l'intera partecipazione offerta. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Ove si tratti di trasferimento con corrispettivo infungibile o a titolo gratuito chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da parte del socio che intende alienare la quota, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

In caso di disaccordo nella determinazione di tale valore effettivo, nonché qualora il corrispettivo indicato dal socio offerente nella propria comunicazione sia considerato da uno o più soci eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno rivolgersi ad un esperto che proceda a stimare la quota stessa e che verrà nominato a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Ai sensi di questo articolo per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 8

Recesso di Socio

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza convocando l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c.. Qualora sulla base dell'art. 2482 c.c. non risulti possibile la riduzione del capitale sociale e il correlativo rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata

comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 9

Esclusione del Socio

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, oltre a quelle previste dalla legge.

Art. 10

Liquidazione delle partecipazioni sociali

Nelle ipotesi previste dal presente atto o dalla legge, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno in cui si è verificato il fatto che legittima la liquidazione della partecipazione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, si applica l'art. 2473, comma 3, Codice Civile.

In caso di recesso o esclusione il rimborso della partecipazione avviene in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati.

In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Art. 11

Amministratori

La società è di norma amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea dei soci potrà, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e comunque nel rispetto dei criteri di legge, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Salvo diversa disposizione dell'assemblea dei soci, non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Art. 12

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio

vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 Codice Civile.

Gli altri amministratori devono, entro 8 (otto) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quelle che per legge o per Statuto devono essere inderogabilmente assunte con metodo collegiale, possono essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 8 (otto) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di decisione collegiale il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 15

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per quelli relativi ai seguenti atti la cui esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria:

- le compravendite immobiliari;
- la sottoscrizione di mutui, con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- gli atti conseguenti a decisioni relative a scelte strategiche e significative.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, Codice Civile.

L'organo amministrativo può nominare un direttore, determinando i poteri e la durata in carica.

Il direttore può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella delibera dell'organo amministrativo.

Art. 16

Rappresentanza Legale

L'amministratore unico ha la rappresentanza legale e giudiziale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, ai consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega, ed ai singoli consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili di bilancio.

Agli amministratori non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Art. 18

Organo Di controllo - Revisore

Con decisione dei soci è in ogni caso nominato, in via alternativa:

- un organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, ovvero
- un revisore.

Nel caso in cui la scelta cada sull'organo di controllo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di nomina dell'organo collegiale, per le ipotesi di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.. Se nominato esercita anche la revisione legale dei conti e dovrà quindi essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle decisioni dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro

delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti o dal sindaco unico; in caso di nomina di organo collegiale, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ..

Ove sia nominato un revisore, il Revisore Contabile è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art. 19

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza:

-dal presente atto, in particolare dall'art. 15;

-dalla legge, in particolare dall'art. 2479 Codice Civile;

nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 20

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti come tali presso il Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 21

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante

approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) dell'art. 2479 del secondo comma Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis Codice Civile.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in un luogo sito nella medesima provincia o in provincia limitrofa.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni liberi o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Art. 23

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo l'ipotesi di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 24

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta da conservarsi agli atti della società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti a sub-delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 25

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 23. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto da notaio, deve essere trascritto,

senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 26

Quorum costitutivi e deliberativi

In ogni caso è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente atto il diritto di voto è sospeso si applica l'art. 2368, terzo comma, Codice Civile.

Art. 27

Controllo analogo

Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitano sui propri servizi.

A tal fine, i poteri assegnati all'assemblea dei soci prevedono la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo, con espansione dei poteri in capo all'assemblea, che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le questioni più rilevanti e strategiche.

All'assemblea dei soci è in ogni caso data facoltà di richiedere all'organo amministrativo relazioni e/o rendicontazioni periodiche, sia di natura preventiva che di natura consuntiva.

Nel caso di partecipazione unipersonale, l'assemblea dei soci esercita l'influenza sulla gestione effettuata, avendo il compito di autorizzare specifiche categorie di atti e stabilire gli obiettivi strategici e le decisioni significative e le facoltà di cui al precedente capoverso.

Nel caso di partecipazione pluripersonale, i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "Organismo di Coordinamento dei Soci", il quale rappresenta la sede:

- di informazione, indirizzo, controllo preventivo, autorizzazione sulle materie rimesse all'assemblea dei soci sulla base del presente statuto;
- di valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società.

Le attribuzioni, modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento dell' Organismo di Coordinamento dei Soci sono disciplinati mediante convenzione o patti parasociali tra i soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo dei soci sulla società, in conformità al Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.

I soci, mediante la definizione di disciplinari per lo svolgimento del o dei servizi in affidamento diretto alla società, nel rispetto delle normative di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, potranno inoltre definire le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi da essi affidati e sulla gestione. Tale facoltà riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio.

Art. 28

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

In tema di bilancio e di distribuzione degli utili ai soci si applica l'art. 2478-bis Codice Civile.

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 29

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Si applicheranno le norme di cui all'art. 2484 Codice Civile e seguenti.

E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 30

Clausola di conciliazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione ad opera di un Conciliatore Unico che sarà nominato ed opererà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio II.AA. di Mantova fatto salvo il rispetto degli articoli da 38 a 40 D.Lgs. 5/2003. Ciascuna delle parti interessate sarà legittimata a dare inizio al tentativo di conciliazione. Soltanto dopo l'eventuale fallimento del tentativo di conciliazione potrà ritenersi operante la Clausola di cui oltre all'articolo n. 31 del presente statuto.

Art. 31

Controversie

Per qualsiasi controversia, non risolta tramite conciliazione di cui all'articolo precedente, dovesse insorgere tra i soci ovvero tra la società e i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonchè le controversie promosse da amministratori, sarà devoluta agli organi di giustizia ordinaria e sarà competente il foro di Mantova.

Art. 32

Regime delle Sanzioni

La società potrà assumere preventivamente il debito per eventuali future violazioni commesse, senza dolo, dai suoi dipendenti, amministratori e/o procuratori.

Art.33

Rinvio alle Leggi

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche o integrazioni.
F.to: SIMONA MARINI - AUGUSTO CHIZZINI Notaio.